

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 342 - 19835 / 2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI PECETTO TORINESE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 35/2017 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Pecetto Torinese:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 27-2625 del 19/04/2006 (BURP n. 17 del 27 aprile 2006);
- ha approvato quattro Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 35 del 18 luglio 2017, il Progetto Preliminare di una ulteriore Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 31/07/2017, per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal settimo comma del citato art. 17;
(Prat. n. VP_028/2017);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.892 abitanti nel 1971, 3.107 abitanti del 1981; 3.438 abitanti nel 1991, 3.693 abitanti nel 2001 e 3.877 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in forte

incremento;

- superficie territoriale: circa 917 ettari di collina; dei quali 130 ettari presentano pendenze inferiori al 5%; 376 ettari, presentano pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 211 ettari, presentano una pendenza superiore al 25%. Una modesta porzione della superficie territoriale, pari a 80 ettari, appartiene alla II^a Classe della Capacità d'Uso dei Suoli. E' altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 238 ettari (pari al 26% della superficie comunale);
- è compreso nella Zona 11 "Chierese - Carmagnolese" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 2 definito "Chierese", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa."; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Chieri, Cinzano, Marentino, Montaldo Torinese, Pavarolo, Pino Torinese, Mombello di Torino, Moriondo Torinese, Riva di Chieri e Sciolze;
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- non è individuato dal PTC2 in alcun ambito produttivo;
- è classificato dal PTC2 fra i Centri Storici di tipo C di media rilevanza;
- infrastrutture per la mobilità:
 - . è attraversato dalle S.P. n. 123 di San Felice, n. 124 di Pecetto e n. 125 di Revigliasco;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - . è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio di Valle San Pietro, Rio Sauglio e Rio Vaiors;
- tutela ambientale:
 - . il territorio comunale è individuato dallo Studio regionale per il Piano Paesaggistico della Collina di Torino;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 35 del 18/07/2017 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente

- ridefinizione di area per servizi;

- inserimento di nuova area per servizi a parcheggio;
- modifica relativa alle aree a servizi dell'ambito "Torre dell'Eremo";
- inserimento del tracciato di collegamento ciclopedonale su sedime esistente;
- riduzione di aree residenziali per una volumetria pari a mc 2.325 e loro riclassificazione a verde privato per una superficie di mq 4.548;
- completamento degli interventi edilizi nell'area F2 (golf) su area fondiaria di mq 1.700 per una volumetria pari a mc 1.200 a destinazione turistico-residenziale;
- l'adeguamento cartografico degli elaborati di Piano, conseguenti alle modifiche di cui sopra;
- l'adeguamento normativo per raccordare le definizioni del regolamento edilizio con i parametri edilizi e urbanistici vigenti;
- alla Variante risulta allegata la verifica di compatibilità in linea acustica, ai sensi della L.R. 52/2000;

verificato che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 s.m.i., la deliberazione C.C. n. 35/2017 di adozione della Variante reca le seguenti precisazioni:

- contiene l'indicazione sul rispetto di tutti i parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, dalla a) alla lettera h);
- contiene il prospetto numerico con l'indicazione degli effetti della Variante sulla capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente;
- contiene il prospetto numerico con l'indicazione degli effetti della Variante sulla dotazione globale dei servizi, e la dimostrazione del rispetto dei parametri relativi alla dotazione dei servizi globali di cui agli articoli 21 e 22 e quelli oltre standard della L.R. 56/77;

dato atto che la D.C.C. n. 35/2017 di adozione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, così come elencate al comma 9 del citato articolo 17, meglio esplicitate nel provvedimento dell'Organo comunale competente di esclusione con prescrizioni dal processo di valutazione ambientale strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i." ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 13 settembre 2017;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 21/08/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Pecetto Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 35 del 18 luglio 2017, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di Pecetto Torinese il presente Decreto per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 30 agosto 2017

Il Vicesindaco metropolitano
delegato a Bilancio, Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e Difesa del suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate.

(Marco Marocco)